



ALLEGATO "A"
ALLA DELIBERA DI
CONSIGLIO COMUNALE
N° 106 DEL 30-08-2017

COMUNE DI GELA

(Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)

SETTORE TRIBUTARIO

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n° 1920 del 17/07/2017

Allegato alla delibera C.C. n° _____ del _____

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ART. 11 DEL DECRETO LEGGE N. 50/2017 CONVERTITO CON LEGGE n° 96/2017

Premesso che:

- l'art. 11 - "Definizione agevolata delle controversie tributarie" del decreto legge n. 50 del 2017, convertito con modificazioni dalla L. 21/06/2017 n. 96 (in S.O. n. 31 relativo all G.U. n. 144 del 23/06/2017), prevede la possibilità per i Comuni di disporre entro il 31 agosto 2017 la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti;
- le controversie definibili sono quelle non definite con sentenza passata in giudicato, pendenti in qualsiasi grado di giudizio, ivi compresa la Corte di Cassazione;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni e degli interessi di mora applicati sia in caso di riscossione coattiva tramite ruolo che in caso di riscossione tramite ingiunzione di pagamento;
- aderendo alla definizione agevolata il contribuente è tenuto a pagare l'imposta, gli interessi, le spese di notifica inclusi nell'atto impugnato, oltre agli interessi del 4 per cento, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto;

Considerato che:

- fino alla data di approvazione della presente delibera, agli atti del Servizio Contenzioso del Settore Tributario, risultano pendenti i seguenti ricorsi:

- Commissione Tributaria Provinciale: n. 91 ricorsi, numerati dall'anno di imposta 2014 ad oggi, per un importo complessivo d'imposta accertata pari ad 12.860.099,58 euro;
- Commissione Tributaria Regionale: n. 8 appelli per un importo complessivo d'imposta accertata pari ad 12.251,00 euro;
- Corte di Cassazione: n. 6 ricorsi proposti da ENI Mediterranea S.p.a ed ENI S.p.a. avverso le sentenze emesse dalla Commissione Tributaria Regionale di Palermo nr. 2391, 2392, 2393, 2394, 2395 e 2396 in data 12.01.2015 (di rigetto dell'appello del Comune di Gela) per un importo complessivo d'imposta I.C.I. (dal 2003 al 2008) accertata per una somma di 3.555.858,58 euro, ed avverso i quali con Deliberazione di G.M. n. 1 del 04/01/2016, in rappresentanza e difesa dell'Ente, è stato conferito mandato legale all'avv. Ferdinando D'Amario del foro de L'Aquila;
- non pendono ricorsi che abbiano ad oggetto esclusivamente gli interessi di mora o sanzioni non collegate al tributo.

Considerato inoltre che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, in quanto consente di ridurre il contenzioso in essere, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere anche una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni e degli interessi maturati dal sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto di accertamento, oltre che delle spese di lite liquidate nelle sentenze non definitive.


Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti.


SI PROPONE DI DELIBERARE

1. Di approvare il "Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 50/2017 convertito dalla Legge n. 96/2017" allegato al presente atto per costituirne atto integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che la presente proposta di deliberazione, al momento della sua adozione da parte del Consiglio Comunale, sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;
3. Di dichiarare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, immediatamente eseguibile il presente atto, considerato che dalla data di esecutività della presente deliberazione e fino al 30 settembre 2017 sono sospesi i termini di impugnativa delle sentenze, sia per il Comune che per il contribuente.

Il Responsabile del Servizio Contenzioso:

Dott. Roberto Di Grigoli 

Il Dirigente del Settore:


Dott.ssa Maria Morinello 

L'assessore proponente:


Dott. Fabrizio Morello 

PARERI RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30 DEL 23/12/2000.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Il Dirigente del Settore Tributario: Dott.ssa Maria Morinello 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

Il Responsabile Finanziario dell' Unità di Progetto Bilancio: Dott. Alberto Depetro 



Comune di Gela

Settore Tributario

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE PENDENTI

(Approvato con Deliberazione di C.C. n° ____ del ____)

Articolo 1 - <i>Oggetto del Regolamento</i>	2
Articolo 2 - <i>Oggetto della definizione agevolata</i>	2
Articolo 3 - <i>Termini e modalità di presentazione della domanda</i>	2
Articolo 4 - <i>Importi dovuti</i>	2
Articolo 5 - <i>Perfezionamento della definizione</i>	4
Articolo 6 - <i>Diniego della definizione</i>	4
Articolo 7 - <i>Sospensioni termini processuali</i>	4
Articolo 8 - <i>Entrata in vigore</i>	5

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 11, comma 1-bis del decreto legge 24 aprile 2017, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Settore Tributario.

3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla Legge n. 96/2017.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Oggetto della definizione agevolata sono le controversie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017 al Comune impositore. Per Comune impositore si intende:

- a) il Comune di Gela per quanto attiene l'ICI, l'IMU, la TARSU, la TARI, la TASI
- b) i Concessionari INPA S.P.A. e A & G S.P.A., per quanto attiene la TOSAP e l'I.C.P (imposta di pubblicità) ed la D.P.A. (diritto sulle pubbliche affissioni).

Articolo 3–Termini e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 30 settembre 2017. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune (*e concessionario per l'imposta di pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni*) e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall'approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomandata A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.

2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.

Articolo 4–Importi dovuti

1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all'articolo 2, il soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:

- a) l'imposta, gli interessi e le spese di notifica indicati nell'atto impugnato;
- b) gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, pari al 4 per cento annuo, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto

2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il quaranta per cento degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.

3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio, quelli dovuti per effetto della definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, di cui all'art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016, nel caso in cui il contribuente abbia presentato la domanda entro il 21 aprile 2017, per quanto attiene gli affidamenti a Riscossione Sicilia S.p.a.

4. La definizione agevolata delle controversie tributarie comunali non è ammessa se il contribuente che ha presentato entro il termine di scadenza la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, rinuncia a quest'ultima definizione prima del perfezionamento della definizione.

5. All'importo calcolato ai sensi del comma 3 il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite rimosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.

6. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.

7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.

8. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

9. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi e non abbia aderito alla definizione agevolata degli affidamenti all'agente della riscossione, il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo.

Articolo 5-Perfezionamento della definizione

1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 30 settembre 2017 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4.

Se l'importo dovuto è superiore a duemila euro è previsto il pagamento rateale nella seguente misura:

- a) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2017;
- b) il 40 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 novembre 2017;
- c) il 20 per cento dell'importo dovuto deve essere versato entro il 30 giugno 2018.

2. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.

3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all'articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.

Articolo 6-Diniego della definizione

1. Il Comune notifica l'eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2018. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.

2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo.

Articolo 7-Sospensioni termini processuali

1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.

2. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 30 settembre 2017.

Articolo 8-*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.